

## GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

### S O M M A R I O

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari .....	3
ALLEGATO (Testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori) .....	8

*Giovedì 17 febbraio 2022. – Presidenza del Presidente Roberto FICO.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.**

Roberto FICO, *Presidente*, ricorda di aver affidato nella precedente riunione della Giunta l'incarico di relatore sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ai deputati Baldelli e Fiano, con il compito di elaborare una proposta condivisa così da giungere ad un testo che possa essere discusso e, auspicabilmente, approvato.

Ha saputo dai relatori che essi hanno svolto in questi mesi un'approfondita istruttoria, a partire dai testi delle specifiche proposte di modifica del Regolamento presentate (nn. 19 Baldelli ed altri, 22 Giorgis ed altri e 24 Crippa e altri), e che sono pervenuti all'elaborazione di un testo fra loro condiviso, che chiede di depositare in questa sede: tale testo potrebbe costituire la base di lavoro per la Giunta.

Con l'occasione fa presente di aver ricevuto dalla Presidente del Senato una lettera in data 18 gennaio 2022, cui era allegata, per opportuna conoscenza, una nota della Presidente del Gruppo PD del Senato

con la quale si manifesta, in particolare, l'esigenza di armonizzare le disposizioni concernenti la definizione del quadro delle Commissioni permanenti prima che si apra la fase degli emendamenti e delle votazioni nella Giunta del Senato e, poi, in assemblea. Al riguardo sottolinea di aver già preso, per le vie brevi, contatti con la Presidente del Senato al fine di individuare la data di un incontro fra i Presidenti delle Camere ed i relatori delle due Giunte, avente ad oggetto il processo di riforma regolamentare nei due rami del Parlamento: chiederà di svolgere tale incontro in tempi brevi, anche considerando lo stato di avanzamento del lavoro presso la Giunta del Senato, dove risulta già fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Ad ogni modo, al di là dello svolgimento del richiamato incontro, preannuncia l'intendimento di convocare nuovamente la Giunta nella prima settimana di marzo.

Emanuele FIANO deposita, con il collega Baldelli, il testo da loro predisposto in quanto relatori: si tratta del frutto di un lavoro di sintesi svolto a partire, in particolare, dalle tre proposte di modifica regolamentare citate dal Presidente ed aventi per contenuto gli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta di proposte caratterizzate da assunti di partenza diversi: da un lato l'esigenza di pervenire all'adeguamento delle

norme regolamentari più strettamente correlate alla riforma costituzionale (a questo obiettivo si ispira, in particolare, il doc. n. 19 Baldelli ed altri); dall'altro quella di aggiungere, a questi interventi, alcuni ulteriori, come ad esempio la modifica della disciplina dei Gruppi e quella dei cambiamenti di gruppo in corso di legislatura. Ritiene che il testo da loro elaborato rappresenti una sintesi non scontata e un positivo punto politico: esso contiene, sì, quegli imprescindibili (sebbene, tecnicamente, non obbligatori) interventi di adeguamento di *quorum* e della composizione numerica di organi in conseguenza della riduzione del numero dei deputati, ma anche importanti novità incidenti sulle dinamiche dei cambi di gruppo in corso di legislatura, anche per disincentivare taluni comportamenti.

È certamente primaria, a suo avviso, l'esigenza – richiamata anche dal Presidente – di un confronto con il Senato e, in particolare, con i relatori della Giunta di quel ramo del Parlamento: ciò in quanto va affrontato il tema specifico del numero e delle competenze delle Commissioni, ridotte a dieci nel testo base di riforma adottato dalla Giunta del Senato per evidenti ragioni legate ad esigenze più stringenti presenti in quel ramo del Parlamento in conseguenza della riduzione del numero dei senatori. Ritiene che sul tema dell'assetto delle Commissioni permanenti sarebbe opportuno pervenire ad una soluzione pienamente concordata fra le due Giunte, senza lasciare che essa sia individuata unilateralmente dalla Giunta del Senato.

In conclusione, si rimette alle valutazioni che i colleghi faranno del testo predisposto, senza pretendere che esso possa soddisfare tutte le aspettative: si tratta però di una base di partenza per il lavoro della Giunta, emendabile, ovviamente, nel prosieguo dell'esame.

Simone BALDELLI ringrazia il Presidente per la fiducia accordata ai relatori, i quali consegnano oggi un testo che egli ritiene tecnicamente attendibile, grazie anche al supporto offerto dagli uffici al lavoro istruttorio svolto, e che rappresenta una

sintesi non scontata, né semplice: si è infatti partiti sia dalla necessità di adeguare il Regolamento alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari – sulla quale ha già avuto modo di formulare in più occasioni le sue valutazioni in passato – sia da quella di soddisfare le diverse esigenze rappresentate dai Gruppi nelle proposte di riforma avanzate in questi mesi, prima richiamate dal Presidente.

A quest'ultimo riguardo, i relatori hanno compiuto anzitutto lo sforzo di individuare gli interventi che potessero essere ricondotti alla medesima finalità di adeguamento regolamentare alla riforma costituzionale, definendo così il perimetro del complessivo intervento riformatore: in quest'ottica, sono state ricomprese in tale perimetro, ad esempio, le norme sul contenimento del fenomeno dei cambi di gruppo, salvaguardando però le trasformazioni più significative delle soggettività politiche parlamentari, come le scissioni dei Gruppi, oggetto di una disciplina all'art. 14, nuovo comma 2. In proposito, ed esemplificativamente, richiama la disciplina proposta relativa alla decadenza dalle cariche dell'Ufficio di presidenza della Camera (e delle Commissioni permanenti) in caso di passaggio del deputato ad un Gruppo diverso da quello cui apparteneva al momento dell'elezione alla carica stessa, posto che tale disciplina fa salva proprio la situazione del deputato che si iscrive, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'art. 14, nuovo comma 2. Si tratta di una scelta normativa volta a rafforzare il legame fra singolo deputato e Gruppo, a disincentivare al contempo fenomeni di trasformismo, salvaguardando però il riconoscimento di fenomeni politici significativi quali scissioni e fusioni di Gruppi. Richiama in proposito anche la riforma della disciplina in materia di contributi finanziari ai Gruppi, volta a scoraggiare i Gruppi dall'acquisizione di nuovi componenti in quanto limita, in corso di legislatura, le variazioni nella contribuzione al superamento di soglie significative di variazione della consistenza dei Gruppi.

Altro aspetto tenuto presente nel testo predisposto dai relatori è quello di rafforzare la corrispondenza fra soggettività parlamentare – sia Gruppi, sia componenti politiche del Gruppo misto – e soggettività elettorale, in particolare attraverso la previsione all'art. 14 (sia al comma 2-bis, sia al comma 5 del nuovo testo) del necessario requisito del conseguimento di deputati eletti.

Sono poi stati ridefiniti i *quorum* necessari per la costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto, individuati rispettivamente in quattordici e sette, frutto di una mediazione fra proposte differenziate.

Richiama sommariamente gli ulteriori contenuti del testo: oltre alla modifica della disciplina dei Gruppi, ivi compresi quelli cosiddetti in deroga, sottolinea la previsione della possibilità che i Gruppi di consistenza inferiore al numero delle Commissioni permanenti possano – in deroga al principio generale – designare uno stesso deputato in due Commissioni, al fine di favorire la massima rappresentanza dei Gruppi più piccoli in tali organi.

Segnala anche l'abbassamento della soglia numerica minima necessaria per dar vita alla componente politica delle minoranze linguistiche.

Richiama poi la riduzione del numero dei segretari di Presidenza, dei componenti delle Giunte delle elezioni e per le autorizzazioni, e del Comitato per la legislazione, sottolineando l'opportunità che – parallelamente a questo intervento – possa essere dato impulso all'*iter* di una sua proposta di legge, assegnata alla Commissione Affari costituzionali della Camera e sottoscritta dai rappresentanti della quasi totalità dei Gruppi, volta a riproporzionalizzare la composizione delle Commissioni bicamerali istituite per legge.

Il testo di riforma oggi depositato prevede altresì una ridefinizione a tappeto dei *quorum* procedurali, cogliendo peraltro l'occasione per sopprimere quelle norme che, pur contenendo *quorum*, risultano oramai da tempo del tutto desuete.

È stata già richiamata la questione del confronto con il Senato, che auspica an-

ch'egli per individuare soluzioni concordate sul numero e le competenze delle Commissioni permanenti, che peraltro – anche all'esito di tale confronto – potrebbero pure costituire oggetto di un percorso riformatore successivo a questo. Al riguardo, nel sottolineare come i relatori, nello svolgimento del loro lavoro istruttorio, abbiano inteso garantire, responsabilmente e istituzionalmente, la massima riservatezza dei testi, fa presente che, con il deposito oggi del testo da loro elaborato, si potrà aprire una proficua fase di confronto con i Gruppi e con il Senato; con l'occasione propone al Presidente di valutare anche l'opportunità di una consultazione dei Presidenti delle Commissioni permanenti nell'apposita Conferenza.

Ritiene conclusivamente che il testo predisposto costituisca un punto di equilibrio e di buon senso, pienamente rispettoso del dettato costituzionale, che recepisce – in uno sforzo di mediazione compiuto dai relatori – gli stimoli pervenuti dai Gruppi.

Certo, è consapevole che vi sono anche altre questioni che la Giunta potrebbe affrontare, ma ritiene più lineare e più corretto riservarle ad un percorso di riforma successivo e separato.

Tiene in particolare a segnalare la questione del superamento – a suo avviso possibile in via interpretativa e con l'accordo delle opposizioni – della fase transitoria nell'ambito della quale, a norma dell'art. 154, comma 1, del Regolamento, l'esame dei disegni di legge di conversione è sottratto al contingentamento dei tempi: si tratterebbe a suo avviso di una innovazione interpretativa che risolverebbe molte dinamiche problematiche che oggi investono i lavori parlamentari, da accompagnare ad una riflessione sui possibili accorgimenti da adottare per compensare i relativi effetti sul calcolo della quota di cui all'art. 24, comma 3, quarto periodo, del Regolamento destinata all'esame dei disegni di legge di conversione nell'ambito di ciascun calendario. Altro tema da affrontare – ma sempre, a suo avviso, in un momento successivo – potrebbe essere quello del possibile superamento dell'attuale requisito regolamentare dell'unani-

mità previsto dall'art. 116, comma 3, primo periodo, per derogare al termine delle ventiquattro ore per la votazione della questione di fiducia.

Marco DI MAIO si riserva di compiere una analisi approfondita del testo presentato oggi dai relatori dopo un lavoro che è stato improntato – a suo avviso correttamente – a un rigido riserbo e che vede oggi la consegna ai membri della Giunta di una proposta certamente utile al prosieguo dei lavori della Giunta: gli pare già da una prima lettura che tale testo – che sembra cogliere alcune questioni rappresentate dal suo Gruppo – sia improntato ad una impostazione che rispetta le diverse sensibilità politiche, comprese quelle dei Gruppi che hanno finora scelto di non formalizzare le proprie proposte in specifiche proposte di modifica regolamentare.

Conclude condividendo la necessità di un raccordo con il Senato.

Roberto FICO, *Presidente*, desidera ringraziare i relatori per l'assoluto riserbo con il quale hanno svolto la loro istruttoria riportata oggi in Giunta con il testo da loro depositato, secondo un modello di lavoro rispettoso e istituzionale che ha molto apprezzato.

Vanessa CATTOI rivolge un ringraziamento ai relatori per il testo di riforma del Regolamento elaborato. Nel far presente che l'assenza dalla riunione odierna della Giunta dei deputati Iezzi e Bordonali è dovuta al loro impegno nei contestuali lavori delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio in sede referente, precisa che anch'ella sarà costretta a lasciare anticipatamente la riunione della Giunta per lo stesso motivo. Ritiene comunque opportuno che la discussione sul testo, all'esito delle valutazioni che ciascun Gruppo farà al suo interno, possa svilupparsi in una prossima seduta, anche in considerazione dell'assenza di altri membri della Giunta.

Considera corretto e indispensabile che il lavoro della Giunta prenda avvio dal testo elaborato dai relatori, improntato al-

l'obiettivo di garantire l'operatività della Camera a seguito della riduzione del numero dei deputati, obiettivo che ritiene anch'ella – come il relatore Baldelli – prioritario. Sarà la Giunta a valutare i tempi necessari a questa riforma e a decidere, poi, se procedere anche ad ulteriori modifiche regolamentari ritenute opportune, quale, ad esempio, quella relativa al superamento del termine delle ventiquattro ore previsto dall'art. 116, comma 3, primo periodo, per la votazione della questione di fiducia.

Andrea GIORGIS ringrazia anch'egli i relatori per il lavoro svolto che, a suo avviso, ha raccolto parti significative delle diverse proposte di modifica del Regolamento avanzate dai Gruppi. Si augura che tale lavoro possa essere condiviso da tutta la Giunta e, quindi, da tutte le forze politiche, auspicando che una condivisione di tale testo possa portare, in seguito, ad affrontare ulteriori questioni che reputa altrettanto urgenti e che ritiene vi sia il tempo per affrontare.

Conclude ringraziando il Presidente della Camera per la determinazione con la quale ha accolto la richiesta di avviare un confronto con il Senato, auspicando che tale impegno vada a buon fine e consenta l'avvio di un'interlocuzione tra le due Camere che sarebbe proficua per il Parlamento nel suo insieme.

Federico FORNARO si associa ai ringraziamenti non formali nei confronti dei relatori, ritenendo che vi sarà il tempo per riflettere, seppure in tempi rapidi, sul testo da loro predisposto. Rivolge quindi una richiesta di chiarimento sulla ragione per la quale, con riferimento alla definizione del requisito numerico minimo per costituire un Gruppo parlamentare, si sia scelto di non procedere – come aveva inteso fosse intenzione – ad una rigorosa riproporzionalizzazione del *quorum* attuale (venti deputati), ma di prevedere l'incremento di un'unità rispetto all'adeguamento meramente proporzionale, portando così tale *quorum* a quattordici, anziché a tredici deputati. Ciò anche considerando che la

legge elettorale vigente renderà molto difficile ad alcune forze politiche raggiungere tale requisito numerico e che le stesse difficoltà sussisterebbero anche ove fosse approvata una legge elettorale proporzionale, con soglie di sbarramento alte.

Auspica poi che, mediante alcuni limitati, puntuali e chirurgici interventi emendativi sul testo, si possano introdurre elementi di razionalizzazione dei tempi di lavoro in Assemblea. Si riferisce, in particolare, al termine delle ventiquattro ore previsto dall'articolo 116, comma 3, primo periodo, del Regolamento per la votazione della questione di fiducia, nonché alla possibilità, attualmente consentita a tutti i deputati, anche appartenenti allo stesso Gruppo, di intervenire in dichiarazione di voto finale su un disegno di legge per un tempo di dieci minuti, come accaduto proprio oggi in Assemblea con riferimento ad un disegno di legge di conversione di un decreto legge.

Ritiene che pochi interventi correttivi del Regolamento potrebbero agevolare i lavori dell'Assemblea e allo stesso tempo indurre il Governo a non scegliere la facile via della posizione della questione di fiducia. Si riserva quindi di presentare, anche a seguito di contatti informali con i relatori, alcune proposte emendative che vadano nella direzione indicata.

Manfred SCHULLIAN si unisce anch'egli ai ringraziamenti nei confronti dei relatori soprattutto, quale appartenente alle minoranze linguistiche, per la considerazione dedicata alle esigenze di queste ultime. Come presidente del Gruppo Misto nutre però qualche perplessità sul nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 15 previsto nel testo presentato oggi in quanto, introducendo un nuovo meccanismo di rideterminazione del contributo finanziario desti-

nato ai Gruppi in presenza di una variazione della consistenza numerica degli stessi nel corso della legislatura superiore ad una soglia minima, esclude a tal fine dal calcolo i deputati entrati a far parte del Gruppo Misto ma non iscritti ad alcuna componente: ciò potrebbe comportare rilevanti difficoltà per il Gruppo Misto, atteso che lo stesso deve comunque mettere a disposizione di tutti i suoi deputati strutture e mezzi necessari per l'esercizio del loro mandato. Si riserva comunque di approfondire la questione.

Eugenio SAITTA ringrazia anch'egli i relatori per essere giunti ad un esito del loro lavoro istruttorio non scontato, che è anche frutto dell'impegno assunto da tutti i Gruppi nella precedente seduta della Giunta al fine di trovare una sintesi tra le diverse proposte di riforma presentate. Ritiene che il testo predisposto dai relatori rappresenti un'importante base di partenza e si riserva, a nome del proprio Gruppo, di approfondire le diverse questioni in esso affrontate per poter dare un contributo tecnico sui relativi contenuti.

Condivide la tempistica individuata dal Presidente per il prosieguo dei lavori della Giunta.

Roberto FICO, *Presidente*, ringrazia i relatori e i colleghi intervenuti nel dibattito, avvertendo che il testo di riforma del Regolamento predisposto dai relatori sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta. Nel ricordare altresì che è stato messo a disposizione dei membri della Giunta il testo base adottato dalla Giunta per il Regolamento del Senato lo scorso 18 gennaio 2022, rinvia il seguito della discussione alla prossima riunione, che sarà convocata nella prima settimana di marzo.

**La seduta termina alle 14.43.**

## ALLEGATO

**Testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori****DISCIPLINA DI FORMAZIONE DEI GRUPPI, CONTRIBUTI AI GRUPPI,  
DECADENZA DA CARICHE INTERNE**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(CESSAZIONE DALLE CARICHE IN UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p><i>Il comma 7 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><b>7. I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.</b></p>
	<p><i>Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</i></p> <p><b>9-bis. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza. (vedi Doc II, n. 1 G. Fontana)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(GRUPPI)</i></p> <p>01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 14</b></p> <p><i>Identico.</i></p>
<p>1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di <b>venti</b> deputati.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><b>1. Per costituire un Gruppo parlamentare nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, occorre un numero minimo di quattordici deputati.</b></p> <p><i>(Art. 15, comma 1: Entro quattro giorni dalla prima seduta, il Presidente della Camera indice le convocazioni, simultanee ma separate, dei deputati appartenenti a ciascun Gruppo e di quelli da iscrivere nel Gruppo misto.)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con <b>meno di venti iscritti</b> purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno <b>venti collegi</b>, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.</p>	<p><i>Il comma 2 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p><b>2. Oltre il termine di cui al comma 1, è ammessa la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. È in ogni caso consentita nel corso della legislatura la costituzione di Gruppi risultanti dalla fusione di Gruppi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.</b></p> <p><b>2-bis.</b> L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la permanenza di un Gruppo disceso al di sotto del requisito numerico previsto al comma 1 ovvero la costituzione, non oltre il primo anno della legislatura, di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 purché questo rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi. In caso di liste presentate unitariamente da più partiti, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista.</p> <p><i>(Vedi il parere della Giunta per il Regolamento del 16 maggio 2006: "Si è registrato un prevalente orientamento favorevole ad un'ipotesi interpretativa dell'articolo 14, comma 2, del Regolamento alla luce della quale: per partito organizzato nel paese si intende una «forza politica» (anche aggregativa di più partiti) che, pur non corrispondente alla rigida nozione di «partito organizzato nel paese», sia evidentemente riconoscibile al momento delle elezioni, avendovi presentato proprie liste con lo stesso contrassegno, e che non si sia invece costituita successivamente ad esse. Si individua cioè nella stessa lista elettorale il criterio di identificazione della forza politica la cui soggettività parlamentare è riconosciuta dal Regolamento. Il requisito elettorale richiesto è rappresentato - nel quadro di un'interpretazione coerente con il mutato sistema elettorale - dall'accesso all'assegnazione nazionale dei seggi (mantenendo allo stato ferma la necessità della presentazione delle liste in almeno</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
	<p><i>venti circoscrizioni): per i soggetti politici derivanti dall'aggregazione di più partiti che abbiano presentato unitariamente liste alle elezioni (ed abbiano partecipato all'assegnazione nazionale dei seggi), tale requisito ricorrerebbe ovviamente soltanto ove il gruppo autorizzato sia (e resti, nei suoi elementi costitutivi) rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista, e non di singole componenti di essa).</i></p>
<p>3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>dieci</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>	<p><i>Il comma 5 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno <b>sette</b> deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico <b>che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. È comunque ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purché in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.</b></p> <p><b>5-bis.</b> Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>



REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p align="center"><b>ART. 15</b></p>	<p align="center"><b>ART. 15</b></p>
<p align="center"><b>(DOTAZIONI E CONTRIBUTO)</b></p>	
<p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p><i>Il comma 3 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni <b>assegnate</b> al Gruppo misto sono <b>determinate</b> avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p> <p><b>3-bis.</b> È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. <b>A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che viene ripartito, secondo modalità dal medesimo stabilite, per un quarto in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all'inizio di ciascuna legislatura. Nel corso della legislatura la ripartizione è rideterminata esclusivamente in caso di cessazione o nuova costituzione di un Gruppo o, relativamente alla sola parte proporzionale, soltanto in caso di variazione della consistenza numerica di un Gruppo in misura non inferiore ad un terzo sempre che, in caso di aumento della consistenza, questo sia scaturito dall'iscrizione di almeno dieci ulteriori deputati. A tal fine non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</b></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(DESIGNAZIONE COMPONENTI NELLE COMMISSIONI PERMANENTI)</i></p> <p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce <b>però</b> i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 19</b></p> <p><i>Il comma 3 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. <b>I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.</b> <i>(vedi l'intervento dell'on. Fornaro nella riunione della Giunta del 15 ottobre 2020)</i> Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(UFFICI DI PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI)</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20</b></p> <p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, <b>ai quali si applicano i commi 7 e 9-bis dell'articolo 5.</b></p>

\*\*\*

**ADEGUAMENTO DI QUORUM  
E DELLA COMPOSIZIONE NUMERICA DI ORGANI**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.</p> <p>2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(SPOGLIO DELLE SCHEDE NELL'ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA)</i></p> <p>2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)</i></p> <p>2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b></p> <p><i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette». (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(PROCEDURA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN ASSEMBLEA)</i></p> <p>3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16</b></p> <p><i>Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 16-BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(COMITATO LEGISLAZIONE)</i></p> <p>1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 16-BIS</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Nota. Resta da valutare se modificare anche la durata del turno di presidenza del Comitato, attualmente stabilito in dieci mesi dal parere della Giunta per il Regolamento del 16 ottobre 2001 (nel Regolamento è stabilito in sei mesi), al fine di consentire la rotazione di tutti i componenti dell'organo.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(GIUNTA ELEZIONI)</i></p> <p>1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 17-BIS	ART. 17-BIS
1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.	<i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i>
ART. 18 (GIUNTA AUTORIZZAZIONI)	ART. 18
1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.	<i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici». (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i>
<b>2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</b>	<i>Il comma 2-bis è abrogato.</i>
ART. 18-TER	ART. 18-TER
6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.	<i>Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 22</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(COMMISSIONI PERMANENTI)</b></p> <p>1. Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:  I – Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;  II- Giustizia;  III – Affari esteri e comunitari;  IV – Difesa;  V – Bilancio, tesoro e programmazione;  VI – Finanze;  VII – Cultura, scienza e istruzione;  VIII – Ambiente, territorio e lavori pubblici;  IX – Trasporti, poste e telecomunicazioni;  X – Attività produttive, commercio e turismo;  XI – Lavoro pubblico e privato;  XII – Affari sociali;  XIII – Agricoltura;  XIV – Politiche dell'Unione europea.</p>	<p><i>Nota. Eventuali accorpamenti (che potrebbero riguardare le Commissioni i cui ambiti di competenza sono contigui) potrebbero essere definiti in raccordo con la Giunta del Senato al fine di garantire una tendenziale specularità delle Commissioni permanenti nei due rami del Parlamento.</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(INSERIMENTO DI NUOVE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO)</b></p> <p>2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 27</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 40</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE)</b></p> <p>1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 40</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE)</i></p> <p>1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 44</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 46</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(VERIFICA DEL NUMERO LEGALE)</i></p> <p>4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 46</b></p> <p><i>Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 51</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(VOTAZIONI NOMINALI E SEGRETE)</i></p> <p>2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 51</b></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici»; la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»; la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 24 Crippa e parzialmente n. 19 Baldelli)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 63</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(SEDUTA SEGRETA)</i></p> <p>3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 63</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 69	ART. 69
<p style="text-align: center;"><i>(DICHIARAZIONE D'URGENZA)</i></p> <p>1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
ART. 72	ART. 72
<p style="text-align: center;"><i>(ASSEGNAZIONE IN SEDE REFERENTE)</i></p> <p>1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. <b>Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</b></p>	<p><i>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</i></p>
ART. 79	ART. 79
<p style="text-align: center;"><i>(PROCEDURE ISTRUTTORIE IN SEDE REFERENTE)</i></p> <p>6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.</p>	<p><i>Al comma 6, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre». (come Doc. II, n. 19 Baldelli)</i></p>



REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 83	ART. 83
<p><i>(DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI)</i></p> <p>2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p><b>4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</b></p>	<p><i>Il comma 4 è abrogato.</i></p>
ART. 86	ART. 86
<p><i>(SUBEMENDAMENTI A EMENDAMENTI PRESENTATI IN CORSO DI SEDUTA [C.D. FUORI SACCO])</i></p> <p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p><i>Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p><i>(RITIRO DI EMENDAMENTI E LORO APPROPRIAZIONE)</i></p> <p>8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p><i>Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p style="text-align: center;"><b>ART. 92</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(ASSEGNAZIONE IN SEDE LEGISLATIVA)</i></p> <p>3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 92</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 96-BIS</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(QUESTIONI PREGIUDIZIALI SU DDL CONVERSIONE)</i></p> <p>3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 96-BIS</b></p> <p><i>Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 110</b></p> <p style="text-align: center;"><i>(MOZIONI)</i></p> <p>1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 110</b></p> <p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 111</b></p> <p><b>2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 111</b></p> <p><i>Il comma 2 è abrogato. (come Doc. II, n. 22 Giorgis)</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 114	ART. 114
<p>1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.</p> <p>2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p> <p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici». (come Doc. II, n. 24 Crippa)</i></p>
ART. 138-BIS	ART. 138-BIS
(INTERPELLANZE URGENTI)	
<p>1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti». (come Doc. II, n. 22 Giorgis e n. 24 Crippa)</i></p>